



# Università degli Studi di Enna “Kore”

Università degli Studi di Enna “Kore”

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SCUOLA DI DOTTORATO E I DOTTORATI DI RICERCA**

**D.P. 133/2013, MODIFICATO CON D.P. N.157/2014**

## **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni della Legge 240/2010, del D. M. 08/02/2013, n. 45, pubblicato sulla GURI n. 104 del 06/05/2013 (di seguito anche DM) e della nota del MIUR prot. n. 12053 del 22/05/2013 (di seguito anche Nota MIUR):

- a) l'istituzione ed il funzionamento della Scuola di Dottorato della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (di seguito “l'Università” o “l'Ateneo”);
- b) l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca (di seguito in breve anche “Dottorati”) nella stessa Università;
- c) l'istituzione dei Dottorati anche in regime di convenzione con altri Atenei italiani o stranieri o con enti di ricerca pubblici o privati o con imprese che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del succitato D. M. 45/2013;
- d) le modalità con cui l'Università destina le risorse finanziarie finalizzate al funzionamento dei Dottorati di Ricerca e ne assicura il coordinamento;
- e) le modalità di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.

2. Il presente Regolamento si applica a partire dal XXIX ciclo. Il Regolamento disciplina la istituzione, la attivazione, le modalità di accesso, lo svolgimento dei corsi e le modalità di conseguimento del titolo.

## **Art. 2. Finalità generali**

1. I Corsi di dottorato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consistono nello svolgimento di programmi di ricerca, che rientrano nelle strategie di sviluppo delle attività scientifiche e di alta formazione dell'Ateneo.

2. I Corsi di dottorato sono finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

3. I corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del proprio Statuto.

## **Art. 3. Compiti e organizzazione della Scuola di Dottorato**

1. La Scuola di Dottorato (di seguito anche “la Scuola”) ha lo scopo di favorire l'attività di ricerca e di alta formazione dell'Ateneo nell'ottica di apertura e di collaborazione con le istituzioni operanti in questi campi a livello internazionale, come previsto dal suo Statuto.

2. La Scuola esercita azione di coordinamento e innovazione dell'attività didattico-scientifica dei singoli Dottorati. Essa garantisce l'unitarietà dei Dottorati, evitando sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.

3. La Scuola coordina le attività didattiche di tipo avanzato per i percorsi formativi dei Dottorati. Il relativo programma annuale deve specificare le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al funzionamento dei corsi previsti, nonché le tematiche di ricerca del settore o dei settori scientifico-disciplinari.

4. La Scuola, in particolare, ha specifici obblighi di intervento in caso di mancato adempimento formale da parte dei Collegi dei Docenti dei singoli corsi di Dottorato.

5. Per il suo funzionamento, la Scuola di Dottorato richiede il supporto delle strutture dell'Ateneo sulla base del programma annuale di cui al comma 2.

## **Art. 4. Organo della Scuola di Dottorato**

1. E' Organo della Scuola il Comitato di coordinamento, presieduto da uno dei coordinatori dei Collegi di Dottorato nominato dal Presidente dell'Università su designazione del Rettore.

## **Art. 5. Norme generali sui Dottorati di Ricerca**

1. Presso la Libera Università degli Studi di Enna “Kore” sono istituiti ed attivati, nell'ambito delle Scuola di Dottorato, esclusivamente Corsi di Dottorato, per i quali il Nucleo ha preliminarmente verificato il possesso dei requisiti definiti nel DM 45/2013 e che risultano conformi agli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento.

2. I Corsi sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'attivazione dei Corsi di Dottorato istituiti è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivi articoli.

4. Le proposte di attivazione dei Corsi sono presentate dai Presidi di Facoltà, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti, entro la scadenza indicata dal Senato Accademico, corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo e per la successiva selezione da parte dell'Ateneo. L'Ufficio non inoltra al Nucleo le proposte presentate in modo difforme dalle indicazioni o incomplete.

## **Art. 6 – Valutazione dei requisiti di idoneità**



## Università degli Studi di Enna “Kore”

1. La valutazione dei requisiti previsti nel DM è effettuata preliminarmente dal Nucleo, anche con riferimento ai singoli curricula di cui al successivo art. 7. La verifica del Nucleo riguarda in particolare i requisiti di cui all'art. 4 del DM:

a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del DM 45/2013, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del DM 45/2013, il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DM 45/2013, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 45/2013, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10, del DM, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) del DM, salvo motivate eccezioni, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

4. A seguito della formale assegnazione delle Borse di Studio da parte dell'Ateneo o di altri Atenei o enti in convenzione ai singoli Corsi di dottorato e, a seguito di verifica del requisito relativo al numero medio di borse di studio (in conformità all'art. 4 c.1 lettera c) del DM e alla nota MIUR), il Nucleo si esprime in via definitiva sul complesso dei Dottorati da attivare.

### **Art. 7 – Obiettivi formativi e programmi di studio**

1. Le proposte di Corsi di Dottorato da attivare devono fare riferimento ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nel DM art. 6 e devono risultare coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione.

2. I piani formativi, per ciascuno dei curricula di cui al successivo c. 4, sono parte integrante della proposta di attivazione e devono prevedere una calendarizzazione delle attività formative e di ricerca, che deve essere resa nota attraverso il sito web di Ateneo.

3. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

4. I Corsi di Dottorato possono essere articolati in curricula. La coerenza tra i singoli curricula e la titolazione del Dottorato proposto è oggetto di verifica da parte del Nucleo e può essere presa in considerazione nelle procedure di Ateneo per la selezione ai fini della attivazione.



## Università degli Studi di Enna “Kore”

5. Per i Dottorati in regime di convenzione con altre sedi (Atenei, enti di ricerca pubblici o privati), la convenzione e la conseguente erogazione di un numero di Borse di Studio non inferiore a 3 deve riguardare il Corso nel suo complesso senza riferimento a specifici curricula.

6. Le proposte di attivazione di Corsi di Dottorato possono includere convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. I contenuti e le finalità delle convenzioni sono indicati al successivo art. 21.

7. Le proposte di attivazione di Corsi di Dottorato possono includere convenzioni con enti pubblici o privati o imprese, finalizzate alla erogazione di finanziamenti, anche destinabili a borse di studio. I contenuti delle convenzioni sono indicati nel successivo art. 24.

### **Art. 8. Organi del Dottorato di Ricerca**

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore, con i compiti definiti all'art. 6 del DM. Il Coordinatore dura in carica fino alla conclusione del ciclo.

2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo - soglia 3", secondo l'anagrafe SURPLUS 2013, aggiornata al 31.12.2012.

3. La proposta di istituzione del Corso di Dottorato indica tra i componenti del Collegio almeno 16 docenti di cui almeno 12 Professori (di seguito indicati come "docenti obbligatori", con riferimento alla Nota MIUR) da sottoporre ad individuale valutazione da parte del Nucleo sulla base della loro produzione scientifica nell'ultimo quinquennio.

4. Per ogni iniziativa di selezione delle proposte, già positivamente valutate dal Nucleo, il Senato, al fine di selezionare i Corsi di Dottorato da attivare, valuta il Collegio Docenti nel suo complesso, anche facendo riferimento alla classificazione dei docenti nella Anagrafe SURPLUS di Ateneo.

5. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.

6. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori. Ferma restando la autonoma valutazione del Nucleo, per i docenti esterni all'Ateneo la qualifica di Ricercatore attivo con soglia 3 è attestata dal Preside di facoltà proponente sulla base dei dati curriculari. Ai docenti di altro Ateneo si applica la condizione di esclusività di cui al comma 8 del presente articolo.

7. Possono far parte del Collegio docenti di altri Atenei, anche al di fuori di accordi convenzionali, se autorizzati dall'Ateneo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, anche al di fuori di accordi convenzionali, docenti stranieri o esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale. Le partecipazioni di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei valori minimi di 16 di cui al precedente comma 2, ma possono essere adeguatamente tenute in conto nelle procedure di Ateneo finalizzate alla selezione dei Dottorati da attivare, anche in relazione alla quantificazione del grado di internazionalizzazione.

8. La partecipazione al Collegio dei Docenti a qualsiasi titolo è da intendersi esclusiva su base nazionale per il ciclo XXIX. La partecipazione al Collegio in qualità di "docente obbligatorio" è da intendersi come impegnativa per l'intera durata del ciclo.

9. Per i Dottorati articolati in curricula, i docenti del Collegio sono assegnati ad un solo curriculum. Per ciascun curriculum deve essere prevista la partecipazione di almeno 6 docenti di cui almeno 3 "docenti obbligatori".

10. La composizione iniziale del Collegio Docenti è parte integrante della proposta di attivazione. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Facoltà, che verifica il possesso dei requisiti di cui al c. 2 e al c. 8 del presente articolo.

11. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di DDR, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell'Ateneo, con impegno a tempo pieno. L'individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.

12. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.

13. I compensi per le docenze, conferite a docenti italiani e stranieri, sono definiti dal Consiglio di

Amministrazione, anche su proposta del Senato accademico o del Collegio del Dottorato. I relativi oneri sono a carico del corso di Dottorato presso cui sono attivati.

### **Art. 9. Contributi e Borse di studio**

1. L'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, definisce i contributi per la partecipazione agli esami di accesso, per l'accesso e la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di segreteria. Determina altresì il numero delle borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato da attivare, ferme restando le previsioni contenute nell'art. 4. Comma 1. Lettera c) del D. M. 45/2013.

2. Tali assegnazioni avvengono sulla base di una programmazione tesa al riconoscimento dei risultati ottenuti sul piano scientifico e professionale da ogni singolo Corso, dello sviluppo di specifici settori di ricerca, del grado di internazionalizzazione e dei risultati ottenuti nella razionalizzazione dei corsi e del numero dei docenti afferenti a ogni singolo corso.

3. L'Ateneo assegna ai vincitori delle prove di accesso le borse di studio nel limite fissato nel Bando. Le borse



## Università degli Studi di Enna “Kore”

di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

4. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.

5. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l'importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

6. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del D. M. 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4.

7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

8. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

9. Le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età.

10. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; possono altresì gravare sui finanziamenti dei progetti di ricerca, se compatibili con le finalità e le scadenze del progetto. I finanziamenti di cui al presente comma non possono fare riferimento a specifici curricula.

11. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando.

12. Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

13. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

### **Art. 10. Accesso ai Corsi di dottorato**

1. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, il Rettore decreta annualmente l'istituzione o il rinnovo dei corsi di Dottorato. Le delibere del Senato e del Consiglio di amministrazione tengono conto, per quanto di rispettiva competenza, della previsione di rapporti di cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, della coerenza di ciascun corso con la programmazione formativa, anche in base alle indicazioni contenute nelle relazioni consuntive e programmatiche della Scuola di Dottorato, della disponibilità di risorse umane e finanziarie, nonché del parere del Nucleo di Valutazione d'Ateneo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità per l'attivazione dei corsi contenuti nell'art. 4 del D. M. 45/2013.

2. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate nella proposta di attivazione o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il giorno



## Università degli Studi di Enna “Kore”

precedente la data di svolgimento delle prove di selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo comma 8, a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. È consentita l'iscrizione *sub condicione* ai laureandi, purché conseguano il titolo entro la data di iscrizione.

3. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di dottorato propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di Dottorato.

4. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata.

5. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse, quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.

6. Nel caso di dottorati articolati in *curricula* ciascun candidato ha l'obbligo di indicare nella domanda uno o più *curricula* (con indicazione di priorità) a cui è interessato. Ogni candidato può partecipare alle prove di selezione per l'accesso a più Corsi di dottorato, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.

7. La prova di accesso è unica per ciascun Corso di dottorato, indipendentemente dal *curriculum*.

8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

9. Non possono essere attivati i Corsi di dottorato per i quali, a seguito del Bando di cui al comma 4, abbiano presentato domanda un numero di candidati inferiore al numero dei posti con Borsa. La circostanza determina la sospensione delle procedure di selezione ed il rimborso agli aspiranti dei contributi di partecipazione versati. L'attivazione del Corso di dottorato viene altresì revocata nel caso in cui, a conclusione delle prove di selezione, i vincitori Titolari di Borse di Studio risultino inferiori a 4. La circostanza determina il rimborso ai candidati dei contributi versati per la partecipazione.

### **Art. 11. Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al dottorato**

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione a ciascun Corso di dottorato, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio Docenti, da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.

2. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria con riferimento ai corsi di dottorato in convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova. Svolge le funzioni di Presidente il professore più anziano in ruolo; il professore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario. I professori nominati, non possono rinunciare all'incarico se non in caso di grave e dimostrato impedimento. In caso di rinuncia, il Rettore provvede alla sostituzione, sentito il Collegio dei Docenti: gli atti svolti sino a tale momento sono validi.

3. Per i Corsi di Dottorato internazionali, definiti all'art. 24, le convenzioni possono prevedere una differente composizione della commissione, fermo restando il requisito della unicità della prova di accesso.

4. La Commissione deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla nomina, pena la decadenza.

5. L'esame di ammissione consiste nella valutazione della documentazione che i candidati abbiano allegato alla domanda, in una prova scritta e in un colloquio, finalizzati ad accertare l'attitudine del candidato stesso alla ricerca scientifica. Nel corso del colloquio con i candidati la Commissione ha l'obbligo di accertare la loro conoscenza della lingua inglese. Le prove attengono ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dottorato. La prova scritta potrà essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.





## Università degli Studi di Enna “Kore”

6. La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione di ciascuna prova e di 20 punti per la valutazione della documentazione eventualmente presentata dai candidati. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 27/40. È considerato idoneo il candidato che nella prova orale abbia conseguito una votazione non inferiore a 27/40. Il punteggio attribuito ai titoli presentati è comunicato dalla Commissione prima dell'inizio dei colloqui, e limitatamente ai soli candidati ammessi al colloquio stesso. La valutazione dei titoli è operata entro i seguenti criteri:

- a) al voto di laurea (o della laurea migliore, purché comunque valida per l'accesso) fino ad un massimo di punti 10, così determinati: per le votazioni fino a 98 = 0 punti; da 99 a 101 = 2 punti; da 102 a 104 = 4 punti; da 105 a 107 = 6 punti; da 108 a 110 = 8 punti; 110/110 e lode = 10 punti;
- b) alle pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 5 punti;
- c) ai Master, Corsi di perfezionamento post laurea, Diplomi di specializzazione, Borse e assegni di ricerca o di studio, purché finalizzati ad attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati: fino ad un massimo di 5 punti.

7. L'Ateneo garantisce la pubblicità degli atti della Commissione, secondo le norme vigenti.

### **Art. 12. Graduatorie di merito**

1. Ciascuna Commissione Giudicatrice predispone la graduatoria di merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi al Dottorato prescelto secondo l'ordine di detta graduatoria a copertura dei posti disponibili. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.

3. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.

### **Art. 13. Obblighi e diritti dei dottorandi**

1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un Corso di formazione post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea.

2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli articoli 7 e 11 del D.M. 45/2013. I dottorandi sono comunque tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti in conformità al piano formativo definito nelle proposte di attivazione.

3. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di dottorato è tenuto a concedere alla Università Kore di Enna gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di dottorato, dopo il superamento dell'esame finale.

4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

6. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

7. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

9. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

10. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;

11. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

### **Art. 14 – Svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo**

1. I corsi di Dottorato si svolgono secondo il piano formativo di cui all'art. 7, reso pubblico sul sito web di Ateneo.

2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del



## Università degli Studi di Enna “Kore”

Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.

3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.

4. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il Collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.

5. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, scelti dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art. 16. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

8. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale in formato elettronico e corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la costituzione di un database.

9. L'Ateneo cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento. Una copia della Tesi in formato elettronico, di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, deve essere depositata presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Enna, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Ateneo cura anche la conservazione delle tesi in un proprio archivio elettronico. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

10. Accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

11. La proclamazione dei Dottori di ricerca e la consegna dei diplomi da parte del Rettore avviene nel corso di una cerimonia ufficiale.

### **Art. 15 - Adempimenti dei candidati all'esame finale**

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di ottobre dell'ultimo anno di corso.

2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale unitamente ad una Relazione di presentazione approvata dal Collegio dei Docenti, alla quale vengono allegate le Relazioni dei Valutatori.

3. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

### **Art. 16. Commissioni giudicatrici per gli esami finali**

1. La Commissione giudicatrice per gli esami finali è nominata con decreto del Rettore su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale. Nel caso di Dottorato articolato in un numero di curricula maggiore di tre, il numero dei componenti della Commissione sarà pari al numero dei curricula del Corso. I componenti saranno indicati dal Collegio garantendo la presenza in Commissione di un componente tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento di ciascun curriculum.



## Università degli Studi di Enna “Kore”

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato Internazionale, le convenzioni possono prevedere una composizione della commissione differente da quella indicata al precedente comma 2.
5. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
6. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure entro 9° giorni dal termine del compimento del ciclo di Dottorato cui il candidato afferisce. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
7. Nei casi di rinvio per sei mesi previsti dall'art. 14 c.5, la Commissione è riconvocata per la presentazione pubblica e la valutazione delle tesi interessate sei mesi dopo la data di cui al c.5.

### **Art. 17 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato ed i corsi TFA**

1. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corso di dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione.
2. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del corso di Dottorati e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.
3. In caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa.

### **Art. 18. Trasferimenti da altre Università**

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Dottorato presso questo Ateneo alle seguenti condizioni:
  - a) che esista fra i Dottorati dell'Università corrispondente Corso di Dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
  - b) che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto nella Università di provenienza e che tali corsi vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti, come equivalenti a quelli richiesti dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso al secondo anno;
  - c) che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato.
2. Competente al rilascio del nullaosta è il Collegio dei Docenti interessato.
3. Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui ai commi precedenti, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.
4. Nel caso il trasferimento abbia luogo il Collegio dei Docenti individuerà il docente tutore.
5. Per ciascun Dottorato il numero per Ciclo degli iscrivibili per trasferimento non può eccedere il 20% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero totale dei posti programmati.

### **Art. 19 - Partecipazione dell'Ateneo a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo**

1. L'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, può partecipare in regime di convenzione a Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo. La partecipazione è regolata da apposite convenzioni, che possono riguardare uno o più Corsi.
2. La convenzione definisce le modalità di partecipazione dell'Ateneo di Enna, in termini di strutture, docenti, impegno finanziario anche in termini di Borse di Studio, il cui numero non può essere inferiore a 3 per ciascun Corso.
3. La verifica dei requisiti del Dottorato proposto rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.
4. Le prove di accesso, il funzionamento del Dottorato e la organizzazione degli esami finali avverranno secondo i regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa.

### **Art. 20 - Internazionalizzazione**

1. L'Università Kore di Enna, nell'ambito dei propri corsi di Dottorato, promuove e agevola la cooperazione internazionale. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:
  - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo;
  - Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;





## Università degli Studi di Enna “Kore”

- Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
- Permanenza, sotto forma di stage, dei dottorandi presso qualificate istituzioni di ricerca estere

### **Art. 21. Dottorato in convenzione con Atenei o istituzioni estere**

1. L'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del DM 45/2013, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. La proposta di attivazione di Corsi di Dottorato in convenzione con Atenei o istituzioni di ricerca esteri è basata sulla convenzione con l'istituzione interessata che prevede:

- a) la condivisione dei percorsi formativi del Corso o di un suo curriculum, con la definizione delle sedi di svolgimento delle attività formative e di ricerca previste;
- b) una equa ripartizione degli oneri;
- c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
- d) l'indicazione delle risorse (laboratori, biblioteche, banche dati e altro) disponibili per le finalità del Dottorato;
- e) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
- f) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale;
- g) l'elencazione dei docenti (compresi tra 2 e 4 per ciascun curriculum) della istituzione straniera proposti per il Collegio dei Docenti;
- h) le modalità di valutazione annuali dei dottorandi;
- i) la lingua in cui deve essere redatta la tesi;
- l) modalità di autovalutazione del Corso;
- m) indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
- n) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
- o) durata del corso;

3. Nel caso in cui la convenzione riguardi il Corso di Dottorato nel suo complesso, la convenzione può prevedere specifiche disposizioni in merito alle prove di selezione per l'accesso e per il conferimento del titolo, ivi compresa la composizione della commissione.

4. Le convenzioni con istituzioni straniere (Atenei o istituzioni di ricerca) devono riguardare il Corso di Dottorato nel suo complesso per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto o multiplo, ma possono riguardare i singoli curricula, per quanto attiene i percorsi formativi e possono prevedere la utilizzazione dei finanziamenti erogati prevalentemente per specifici curricula, fermo restando la unicità della prova di accesso e delle prove finali.

5. Il titolo di Corso di Dottorato Internazionale è riservato ai Corsi in convenzione con istituzioni straniere per i quali per tutti i curricula e per tutti gli studenti è previsto il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo.

6. Le istanze relative alla istituzione di dottorati di cui al presente articolo, nonché le bozze di convenzioni di cooperazione internazionale, saranno sottoposte alla valutazione degli Organi Accademici che terranno conto della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di Dottorato ordinario per quanto concerne la validità scientifica e formativa.

7. L'istituzione del Dottorato internazionale avviene con delibere del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca, dell'opportunità di definire la procedura istitutiva, e del rilievo internazionale delle università partecipanti, nonché avuto riguardo del complessivo impegno richiesto all'Ateneo all'interno del progetto.

8. Nell'ambito della delibera di cui al comma precedente è approvato, altresì, il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate.

### **Art. 22. Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi**

1. L'Università Kore di Enna stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università Kore e di un docente dell'Università partecipante.

2. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Enna e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei organi accademici.

3. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:

- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;



## Università degli Studi di Enna “Kore”

- c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
- d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;
- e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
- f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela” con l’Università di \_\_\_\_\_.

4. I Dottorati di cui l’Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di Dottorati esteri per la co-tutela della tesi.

### **Art. 23. Dottorato Europeo**

1. Il Comitato di coordinamento della Scuola, su proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato interessato, può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta “Doctor Europaeus”, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la Scuola invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il Dottorato, per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle seguenti condizioni relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:

a) l’autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal Collegio dei Docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due Stati europei;

b) almeno un membro della Commissione che assegna il titolo appartiene ad Università diversa da quella in cui il Dottorato è sostenuto;

c) la discussione della tesi, almeno in parte, avviene in una seconda lingua europea;

d) la tesi di dottorato è svolta, per almeno un semestre, in una Università o Istituto di altro Paese europeo;

3. La richiesta da parte della Scuola di Dottorato, sentito il Collegio dei Docenti del Dottorato interessato, può essere effettuata con riguardo all’intero Dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.

4. Qualora la richiesta avanzata dalla Scuola di Dottorato abbia riguardo all’intero Dottorato, il dottorando che non sia interessato, o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il Dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall’Università Kore di Enna.

5. La Scuola, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, presenta le singole richieste al Senato Accademico, il quale si pronuncia circa l’opportunità del rilascio del titolo di Dottorato Europeo.

6. Ai dottorandi iscritti al Dottorato Europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata una certificazione congiunta “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato, e sulla pergamena verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo della Unione Europea.

### **Art. 24 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione**

1. L’Ateneo può istituire corsi di dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti stabiliti nel DM 45/2013 ed accertati dal Nucleo, sulla base di convenzioni che prevedono:

a) La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell’impresa;

b) L’impegno da parte dell’impresa ad erogare il finanziamento necessario per 3 borse di studio.

2. L’Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, anche nella forma di curriculum di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. L’Ateneo può attivare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del corso.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1, 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5 del DM 45/2013, possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l’inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

### **Art. 25 Entrata in vigore e Norma finale**



## Università degli Studi di Enna “Kore”

1. Il presente Regolamento non si applica ai corsi di Dottorato di cicli antecedenti, che, fino alla loro conclusione saranno gestiti in conformità al Regolamento emanato con D.P. n. 59/2012.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento in tema di dottorato di ricerca e Scuola di dottorato emanato con D.P. n. 59/2012.